

Si tratta di uno degli effetti del decreto Semplificazioni. Preoccupazione tra gli operatori

Obblighi transfer price in fretta

Termini ridotti con la dichiarazione dei redditi a settembre

DS6901

DS6901

La nuova scadenza, fissata attraverso la modifica del dpr 322/1998, avrà effetto dal 2 maggio 2024, con impatti già per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale 2023. Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti Ires

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E ANTONIO COLELLA*

Termini ridotti per l'ottemperanza agli obblighi "transfer price" o "Tp". L'anticipazione del termine della dichiarazione dei redditi al 30 settembre genera preoccupazione tra gli operatori Tp e, più in generale, per i soggetti Ires chiamati all'ottemperanza della complessa procedura fiscale derivante dalla disciplina transfer price (art. 110, comma 7, Tuir). È questo uno degli effetti provenienti dal nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, come revisionato dal dlgs 1/2024. Tale decreto prevede, infatti, che il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi sia quello del "30 settembre", in luogo del precedente "30 novembre". La nuova scadenza, fissata attraverso la modifica del dpr 322/1998, avrà effetto dal 2 maggio 2024, con impatti già per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale 2023. Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti Ires, che si sposta all'ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Dal 1° aprile 2025, è poi previsto che i soggetti Ires presenteranno la dichiarazione a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (at-

tualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta). L'ingresso di tale nuova disposizione necessita di un coordinamento con gli obblighi Tp: questo discende dalla necessità di effettuare la comunicazione del possesso della Tp doc (a fronte, quindi, di un processo documentale concluso) in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (prov. 360494, 23 novembre 2020). Pena, la perdita dell'esimente sanzionatoria. Da questo periodo d'imposta, quindi, la predisposizione degli adempimenti documentali (Tp doc e apposizione della marca temporale) deve quindi osservarsi entro un termine temporale ridotto rispetto ai precedenti. Tale constatazione assume maggiore pregnanza se calata nella realtà macroeconomica ed operativa delle principali entità italiane soggette agli obblighi transfer price. Non devono, infatti, sfuggire al legislatore le difficoltà operative consistenti nella ricezione di dati attendibili, in specie, di quelli di matrice estera: tali dati sono spesso in possesso della controllante e delle altre controparti di diritto estero appartenenti al medesimo gruppo con cui le società italiane intrattengono rapporti. Può accadere, infatti, che le controparti estere predispongano la propria contabilità secondo regole e modalità difficilmente sovrapponibili e compatibili con le esigenze degli operatori domestici. Non è detto, in particolare, che le giurisdizioni estere abbiano regole di

predisposizione dei dati contabili soggette a scadenze simili a quelle del nostro ordinamento, con l'effetto che simili disallineamenti potrebbero contribuire negativamente al processo di raccolta dati, ed inficiare il buon esito della predisposizione della Tp doc. L'attenzione sul rispetto dei termini di legge assume un peso specifico tenendo a mente che da tale circostanza dipende, come illustrato, il beneficio della c.d. "penalty protection", da cui consegue la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle infedeltà dichiarative stabilite dal comma 2 degli artt. 1 e 2 del dlgs 471/97, in caso di rettifiche del transfer pricing. Come forma di reazione al restringimento dei tempi, e nei casi di più estrema difficoltà, la soluzione non può che essere rappresentata dalla presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, nei limiti tracciati (circ. 15/E, 2021). Sul piano giuridico, infatti, non si intravedono ostacoli per ritenere valide le precisazioni della prassi amministrativa secondo cui il contribuente può avvalersi di tali istituti per ottemperare gli obblighi Tp (circ. 15/E, 2021), ove, nella migliore delle ipotesi, sarà dovuta una sanzione formale di 250 euro ridotta secondo le frazioni di legge applicabili. La predisposizione di una dichiarazione tardiva ovvero correttiva nei termini rappresenta, in ogni caso, una "valvola di sfogo" per reagire ad un sistema di regole che non è, forse, del tutto congeniale con le esigenze delle società italiane. Se è vero che il termine del 30 settembre evita di allungare i tempi di accerta-



mento, quanto meno in caso di dichiarazione correttiva nei termini (la presentazione nei 90 giorni, evita di far "scattare" il dies a quo per l'accertamento oltre l'anno fiscale di presentazione di dichiarazione) è opportuno domandarsi se non siano altre le esigenze da contemperare, come l'attendibilità dei dati trasmessi e, più in generale, la proporzionalità degli adempimenti di legge.

***e-Ius Tax&Legal**

— © Riproduzione riservata — ■